



ALLEGATO "B"

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Il giorno _____ del mese di _____ nell'anno _____ sono presenti:

1) _____ in qualità di legale rappresentante del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. con sede in _____ CF _____ e P.IVA _____ di seguito per brevità "C.I.V.E.T.A."

2) L'avv. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ C.F. _____ con studio in _____ Via _____ iscritto all'Albo degli Avvocati di _____ P.IVA _____ di seguito per brevità "Avvocato"

Premesso

Che con deliberazione n. _____ è stato disposto l'affidamento dell'incarico _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Consorzio affida all'Avvocato, il quale accetta, l'incarico _____ in conformità e nel rispetto delle indicazioni sotto specificate.

Art. 2

L'Avvocato si impegna a trasmettere periodicamente al C.I.V.E.T.A. a mezzo dell'antescritta PEC _____ ordinariamente, ovvero a seguito della conclusione di una fase processuale ovvero di una particolare attività, una nota informativa relativa all'andamento dell'incarico ricevuto, inviando, laddove possibile, anche copia dei verbali o atti relativi all'incarico.

Al termine dell'incarico, l'Avvocato si impegna a trasmettere ogni atto o fascicolo ovvero documento appartenente al Consorzio oggetto dell'incarico ricevuto ed espletato.

Art. 3

All'avvocato verrà corrisposto un compenso nella misura di Euro _____ comprensivo di _____ secondo quanto stabilito dal Consorzio in linea generale per gli incarichi legali _____.

Si precisa a tal fine che la misura del compenso come stabilita dal C.I.V.E.T.A non può comunque essere superiore ad un tetto massimo al valore medio di liquidazione stabilito nella tabella Parametri forensi, allegata al D.M. 10.03.2014, n. 55, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino ad euro 26.000,00 riduzione del 20%;
- per cause tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 riduzione 30%;
- per cause di valore indeterminato riduzione 30%;
- per cause tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 riduzione 35%;
- per cause tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 riduzione 40%;
- per cause superiori a 520.001,00 riduzione 50%.

In caso di giudizio conclusosi con liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte e a favore del C.I.V.E.T.A, ove le spese liquidate dal giudice siano d'importo complessivo superiore a quello derivante dall'applicazione del precedente comma, al professionista spetta il compenso nella misura liquidata dal Giudice, purché tale importo venga effettivamente riscosso dall'Ente.

Nel caso in cui non vi sia lo spontaneo pagamento della parte condannata alle spese di giudizio, resta onere esclusivo del legale officiato l'espletamento della procedura esecutiva, con oneri a carico dell'Ente, applicando anche in tal caso il principio per cui il compenso al professionista, per la fase esecutiva, verrà corrisposto a seguito dell'effettivo incasso da parte del C.I.V.E.T.A.

Art. 4

Criteri analoghi a quelli individuati negli articoli precedenti saranno applicati in materia stragiudiziale, penale o costituzione di parte civile in giudizio penale.

Art. 5

Contestualmente alla determina di incarico e comunque non oltre 7 giorni, il C.I.V.E.T.A., a mezzo bonifico, assegnerà all'Avvocato un importo a titolo di provvisoria di acconto, comprendente anche l'importo del contributo unificato se necessario pari a:

- € _____,00 per le cause davanti al Giudice di Pace;
- € _____,00 per le cause davanti al Tribunale, al TAR ed alla Corte di appello;
- € _____,00 per le cause davanti al Consiglio di Stato, alla Cassazione, alla Corte dei Conti e alla Corte Costituzionale;

L'importo della provvisoria di acconto è determinato in ragione della tipologia di giudizio, in sede di adozione delle delibere di attribuzione della procura alle liti.

Art. 6

L'Avvocato si impegna inoltre:

- a) A far data dall'adozione delle delibere di affidamento dell'incarico da parte degli organi del C.I.V.E.T.A., a non assumere altri incarichi professionali a tutela di soggetti controparti del Consorzio ovvero in situazioni contrastanti con gli interessi del Consorzio;
- b) Ad assicurare che procuratori ovvero praticanti del proprio studio osservino in egual misura quanto stabilito dalla presente convenzione;

Art. 7

All'infuori delle ipotesi eccezionali dell'incarico d'urgenza, dato dal legale rappresentante del Consorzio per effetto di sottoscrizione del mandato alle liti, l'incarico affidato all'Avvocato produce effetti soltanto a seguito di sottoscrizione della presente convenzione.

Per quanto non previsto dal presente, si applicano le disposizioni di disciplina dell'attività professionale forense (ordinamento forense) nonché il codice deontologico degli avvocati.

Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.

Il Professionista
